



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì-Cesena e Rimini
Sede di Rimini*

Giornata di formazione e studio per i docenti neoassunti della provincia di RIMINI

«I fondamenti normativi dell'essere docenti»

a cura di Antonia Cassalia

Rimini, 3 dicembre 2019

FONDAMENTI NORMATIVI DELL'ESSERE DOCENTI

1) Costituzione della Repubblica, art. 33:

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

2) **D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297** (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione)

3) **D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275** (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della Legge 15 marzo 1997, n.59)

-
- 1) [pag. 6 «Essere docenti in Emilia-Romagna 2015/2016»](http://istruzioneer.it/pubblicazioni/) <http://istruzioneer.it/pubblicazioni/>
 - 2) http://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/normativa/allegati/dlgs160494.pdf
 - 3) <http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/regolamento.htm>

4) D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche)

5) CCNL (2016-2018) del Comparto Scuola, che, insieme alle norme privatistiche, è la base del rapporto di lavoro che i docenti instaurano con la P.A.

6) DPR 62/2013 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

7) LEGGE 107 DEL 13 LUGLIO 2015 c.d. «Buona Scuola»

8) D.M. 850/2015

(l'art. 4 co.4 precisa che **costituiscono parametri di riferimento il D. Lgs. 165/2001, il DPR 62/2013, nonché il regolamento delle Scuole**)

COMUNITA' EDUCANTE

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 297/1994, la scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'ONU il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

Appartengono alla **COMUNITA' EDUCANTE**:

- ❖ il Dirigente scolastico
- ❖ **il personale docente ed educativo,**
- ❖ il D.S.G.A. e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.)

nonché:

- ❖ le famiglie
- ❖ gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell'ambito degli organi collegiali previsti dal d.lgs. n. 297/1994

La progettazione educativa e didattica, che è al centro dell'azione della comunità educante, è definita con il **piano triennale dell'offerta formativa**, elaborato dal Collegio dei docenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, **nel rispetto della libertà di insegnamento**.

Nella predisposizione del Piano viene assicurata priorità all'erogazione dell'offerta formativa ordinamentale e alle attività che ne assicurano un incremento, nonché l'utilizzo integrale delle professionalità in servizio presso l'istituzione scolastica.

I docenti partecipano, a tal fine, alle attività del collegio nell'ambito dell'impegno orario.

COSA DEVE FARE IL DOCENTE NEO ASSUNTO?

- ❖ **Informarsi** sui diritti e doveri del docente (D.Lgs. 297/1994, CCNL 2006/2009 e CCNL 2016/2018);
- ❖ **Partecipare alle attività degli Organi Collegiali** e riflettere sui compiti e sull'importanza dei diversi organi e della propria partecipazione consapevole;
- ❖ **Curare i documenti** personali e quelli comuni (registro personale, registro di classe, piano delle attività, piano di lavoro ecc.)
- ❖ **Curare l'aspetto della valutazione** sia in itinere sia finale (D.lgs 62/2017)
- ❖ **Chiedere le autorizzazioni per le attività compatibili** (art. 53 D.Lgs. 165/2001)

ART. 395 T.U. 297/1994:

La funzione docente è «esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo all'elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità»

ART. 16, 3° c., DPR 275/99:

«I docenti hanno il **compito** e la **responsabilità** della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento»

La **funzione docente**, pertanto, si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti e si esplica in **attività individuali e attività collegiali, nonché alla partecipazione alle attività di aggiornamento e di formazione in servizio.**

In attuazione dell'autonomia scolastica, i docenti, nelle attività collegiali, elaborano, attuano e verificano il piano dell'offerta formativa, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento.

Rinvio art. 1 del CCNL 2016/2018 al comma 10

- ▶ Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL,
- ▶ continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore,
- ▶ in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001.

ART. 27 CCNL 7/10/2007 **modifiche CCNL 2016/18 in rosso**

Il profilo professionale del docente

è «costituito da

competenze disciplinari, **informatiche, linguistiche,** psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali, **di orientamento** e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica».

**ESPRESSAMENTE RICHIAMATO NEL
PREAMBOLO DEL DM 850/2015**

- ❖ Le **competenze disciplinari** rappresentano la padronanza dei contenuti, delle strutture, dei fondamenti delle discipline di insegnamento
- ❖ Le **competenze metodologico-didattiche** si esprimono nel possesso da parte del docente delle capacità di mediatore culturale, ovvero delle strategie di insegnamento dei metodi didattici che introducono i contenuti disciplinari alla conoscenza degli alunni
- ❖ Le **competenze organizzativo-relazionali** qualificano il docente nella scuola dell'autonomia come promotore di una serie di rapporti - con gli alunni, con i colleghi, con gli famiglie - che arricchiscono la sua funzione educativa.

Obblighi di servizio

- Attività di insegnamento
(CCNL - art. 28)
- Attività funzionali all'insegnamento
(CCNL - art. 29)
- Attività aggiuntive
(CCNL - art. 30)

Attività di insegnamento CCNL, art. 28

Scuola dell'Infanzia = 25 ore

Scuola Primaria = 22 ore + 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni

Scuola Secondaria = 18 ore

Non meno di 5 giorni a settimana

Attività funzionali all'insegnamento CCNL, art. 29 segue

«1. L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici.

Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi»

Attività funzionali all'insegnamento CCNL, art. 29

«2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:

a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;

b) alla correzione degli elaborati;

c) ai rapporti individuali con le famiglie».

art. 29 segue

«Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;

...Segue

«4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d'istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e **prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie**».

Attività aggiuntive CCNL, art. 30

Sono prestate con il consenso dell'interessato. Possono essere di insegnamento o funzionali all'insegnamento. Sono compensate a parte.

Altre attività interne alla scuola:

- Collaboratori del dirigente scolastico;
- Funzioni strumentali al PTOF

Altre attività', come ad esempio:

- Referenti alunni con DSA o con BES;
- Animatori digitali;
- Tutor dei docenti neo assunti

DOVERI DEL PERSONALE DOCENTE

- ❖ **Orario di servizio:** costituisce un obbligo del dipendente pubblico, quale elemento essenziale della prestazione lavorativa
- ❖ **Lezioni private:** al personale direttivo e docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni della propria scuola o a quanti intendono sostenere esami nell'istituto in cui i docenti in oggetto prestano la loro attività o dove prevedono di recarsi come esaminatori
- ❖ **Divieto di cumulo d'impieghi e altre incompatibilità** - *Segue...*

Il regime delle incompatibilità del personale docente

Il rapporto di lavoro con il datore pubblico è caratterizzato, a differenza di quello privato, dal c.d. regime delle incompatibilità, in base al quale al dipendente pubblico è preclusa la possibilità di svolgere attività extralavorative.

La ratio di tale divieto risiede nel principio costituzionale di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore pubblico, per preservare le energie del lavoratore e tutelare il buon andamento della P.A.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- ❖ Art. 53 del D. Lgs. 165/2001
- ❖ Artt. 60 e ss. DPR 3/1957
- ❖ Art. 508 del D. Lgs. 297/1994
- ❖ CCNL Comparto Istruzione e Ricerca

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'art. 53, co. 1, del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e ss. del T.U. approvato con DPR 3/1957.

L'art. 60 del DPR n. 3/1957 prevede che l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministero competente.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Tuttavia, il medesimo art. 53 del T.U. 165/2001 ha introdotto un regime di incompatibilità «relativa», consentendo, in presenza di determinate condizioni sostanziali e procedurali, sia il conferimento di incarichi diversi dai compiti di ufficio da parte delle Amministrazioni ai propri dipendenti, sia l'autorizzabilità di incarichi provenienti da soggetti terzi.

Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo

La materia della responsabilità disciplinare e delle sanzioni disciplinari rappresenta, a sua volta, uno dei punti principali di intervento sia del D.lgs 150/2009 (c.d. riforma Brunetta) che del D.lgs 75/2017 (c.d. riforma Madia). Entrambe hanno apportato significative modifiche al T.U. pubblico impiego.

Incorre nella responsabilità disciplinare il docente che abbia violato gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro individuale.

L'art. 55 del D. Lgs. 165/2001 rinvia alla contrattazione collettiva la definizione delle infrazioni e delle relative sanzioni.

Il successivo art. 55-bis definisce invece le «Forme e i termini del procedimento disciplinare».

Il procedimento disciplinare di cui all'art. 55bis del D.lgs. 165/2001, segue due strade, a seconda della gravità dell'infrazione posta in essere dal dipendente:

- per le infrazioni di minore gravità, da intendersi come quelle per cui è previsto il rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente
- per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale, viceversa, ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, deve individuare l'ufficio per i procedimenti disciplinari (UCPD) competente.

Il D. Lgs. 297/1994, agli artt. 492 e ss. precisa che al personale docente, nei casi di violazione dei propri doveri possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

- Avvertimento scritto
- Censura
- Sospensione dall'insegnamento fino a un mese
- Sospensione dall'insegnamento da oltre un mese a sei mesi
- Sospensione dall'insegnamento per un periodo di sei mesi e utilizzazione, trascorso il periodo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti la propria funzione
- Destituzione

RESPONSABILITA' DEL DIPENDENTE PUBBLICO

- **PENALE** → conduce all'irrogazione di una sanzione predefinita prevista dal codice in relazione alla lesione di particolari interessi tassativamente individuati
- **CIVILE** → obbliga al risarcimento del danno ingiusto subito dal danneggiato secondo i principi del codice civile
- **DISCIPLINARE** → consiste nella reazione del datore di lavoro nei confronti del lavoratore per infrazioni previste dal CCNL o dalla legge
- **AMMINISTRATIVA-CONTABILE** → sanziona la condotta, connotata da dolo o colpa grave, che determina il danno erariale

Art. 2048 - Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte

Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. (...) I precettori (...) sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

NATURA GIURIDICA DEGLI OBBLIGHI DI VIGILANZA GRAVANTI SULLE SCUOLE E SUI DOCENTI

Gli infortuni costituiscono eventi ad altro grado di probabilità nella scuola come in ogni altra comunità lavorativa organizzata.

Gli obblighi dell'amministrazione scolastica per i pericoli cui vanno incontro gli alunni-utenti sono quelli propri del fornitore di un servizio.

Sono obbligazioni giuridiche aventi natura «contrattuale» che risalgono al **dovere di vigilare sui minori e alla predisposizione di ogni misura preventiva di cautela** affinché i giovani possano usufruire del servizio scolastico in condizioni di adeguata sicurezza per **garantire l'incolumità dell'allievo e che non procuri danni ad altri.**

BULLISMO E CYBERBULLISMO

IL MIUR con nota prot. 2519 del 15 aprile 2015 ha pubblicato delle linee di orientamento rivolte alle scuole per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, nell'ambito delle tematiche afferenti a Cittadinanza e Costituzione per tradurre i «saperi» in comportamenti consapevoli e corretti, con aggiornamento del Regolamento di istituto.

[nota MIUR prot. 2519 del 15 aprile 2015](#)

In materia di cyberbullismo è stata approvata la legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"

BUON LAVORO A TUTTI E GRAZIE PER L'ATTENZIONE



US



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio VII - Ambito territoriale di Forlì-Cesena e Rimini
Sede di Rimini*